



DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti

Coordinatore: Dott. Luca Busico

Unità Amministrazione e Sviluppo del personale tecnico-amministrativo

Il Responsabile dell'Unità: Dott. Massimiliano Galli

VIA E-MAIL

A tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Sistemi

Ai Direttori dei Centri

Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti

Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi

Al responsabile dell'Ufficio di supporto ai Centri

Ai Dirigenti delle Direzioni

Ai Coordinatori presso le Direzioni

Ai Responsabili degli Uffici di Staff

Al personale in staff

Ai responsabili delle segreterie

Alle Rappresentanze sindacali e alla RSU

CIRCOLARI

REPERTORIO n. 11/2014

Prot. n. 0014468

del -6 MAG. 2014

OGGETTO: Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - art. 4, comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo e disponibile all'indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1160664/circolare_n_2_2014.pdf, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi applicativi sull'art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'art. 4, comma 16 bis del decreto legge 101 del 31/8/2013, per quanto attiene alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti.

Mi preme sottolineare i seguenti punti.

Per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi brevi (art. 34 CCNL 16.10.2008 e art. 15 del CCI del 17.12.2009) o di istituti contrattuali similari o alternativi (crediti orari di cui all'art. 14, comma 15 del CCI 17.12.2009, permessi per esami diagnostici e terapie di cui all'art. 16, comma 3 del CCI del 17.12.2009). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, ritengo che, nell'ipotesi in cui l'assenza si verifichi prima dell'entrata in servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi riferendosi all'orario di lavoro di ciascun singolo dipendente (ad esempio: visita effettuata dalle 08:30 alle 10:00 per un dipendente con orario di lavoro 9:00 - 15:00, il giustificativo coprirà l'assenza dalle 9:00 alle 10:00).

La giustificazione dell'assenza, nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell'istituto richiesto (ad es. permessi per esami diagnostici e terapie), deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4). Dall'attestazione devono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In tali casi, il medico (individuato ai sensi dell'art. 55 septies, comma 1, del d. lgs 165/01) redigerà pertanto la relativa attestazione di malattia, comunicandola all'amministrazione secondo le consuete modalità (cfr. Circolari nn. 1 e 2 DFP 2010). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni sulla circolare citata, è da ritenere che la situazione di "concomitanza" possa riferirsi tanto ai casi di accertamenti diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente, quanto ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità lavorativa, debba essere sottoposto a visita (ad es. visita di controllo nel periodo di convalescenza successivo ad un intervento chirurgico). La circolare prevede invece espressamente le ipotesi in cui, a causa delle patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tali casi, a fini di semplificazione, per poter usufruire dell'assenza per malattia è sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante, redatta in forma cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell'inizio delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie per ciascuna giornata. In tali casi, l'attestazione di presenza - redatta secondo le modalità di cui al p. 2 della circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4 - dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento restano a disposizione i colleghi del Reparto Assenze (gestione presenze.gpres@unipi.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Riccardo Grasso)

